

STATUTO

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRINITAPOLI FG VIA MARE 33

Numero REA: FG - 260767

Codice fiscale: 03622610719

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" a repertorio n. 31036/8625	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 È costituita, ai sensi della legge 381/91, la società co-	
	operativa denominata "ARCOBALENO" Società cooperativa sociale.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Trinitapoli (FG).	
	1.3 L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sop-	
	primere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio	
	nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
	mune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovun-	
	que unità locali operative.	
	Articolo 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemi-	
	lacinquanta, e può essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	per scopo perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenzia-	

	li ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 (uno), lettera a),	
	Legge 8 (otto) novembre 1991 (millenovecentonovantuno) numero	
	381 (trecentottantuno).	
	3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerato lo scopo mutualistico della Società, così co-	
	me definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari assi-	
	stenziali ed educativi quali:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diur-	
	no o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità	
	terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;	
	- gestione di strutture di ospitalità per soggetti non auto-	
	sufficienti e/o assistenza nelle medesime;	
	- interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività	
	di animazione con finalità educative e di socializzazione,	
	per i soggetti fruitori del servizio;	
	- gestione di strutture riabilitative psichiatriche, resi-	
	denziali o diurne, pubbliche e private;	
	- gestione di asili nido;	
	- assistenza ed ogni altra forma di intervento so-	
	cio-educativo per i disadattati psico-sociali, in un ottica	
	di prevenzione;	

	- gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	- gestione di centri sociali e centri terapeutici territo-	
	riali con annessi servizi all'utenza;	
	- gestione di servizi di segretariato sociale;	
	- istituzione e gestione di case-alloggio;	
	- istituzione e gestione di case-famiglia;	
	- assistenza e supporto scolastico-educativo, ivi comprese	
	iniziative ludico-sportive ed esperienze creative per i sog-	
	getti assistiti;	
	- telesoccorso e trasporto di infermi e feriti su autoambu-	
	lanze;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione profes-	
	sionale attinenti alla attività svolta dalla Cooperativa me-	
	desima;	
	- stabilire rapporti istituzionali di collaborazione con i-	
	stituti di ricerca, università ed enti similari, al fine di	
	implementare programmi collaborativi di assistenza, ricerca e	
	didattica in campo di riabilitazione psichiatrica e psi-	
	co-sociale;	
	- gestione di servizi direttamente e indirettamente attinen-	
	ti a quanto prima elencato.	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società, la di-	
	sciplina dell'esercizio delle attività nei limiti dello scopo	
	sociale, i rapporti di dettaglio tecnico e/o amministrativo	
	tra i soci e la società saranno disciplinati da regolamenti	

	interni; in tali regolamenti sarà anche prevista la nomina di	
	un direttore per la costituzione di comitati tecnici nonchè	
	saranno disciplinate le mansioni e il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	Tutte le prestazioni assunte in appalto, per convenzioni, o	
	comunque affidate, dovranno essere svolte e realizzate attra-	
	verso l'opera dei soci ad eccezione di qualifiche altamente	
	specializzate non esistenti fra i soci.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	

	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente all'attività della Cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- collaboratore professionale sanitario esperto o collabora-	
	tore professionale assistente sociale esperto;	
	- collaboratore professionale sanitario (infermiere - educa-	
	tore professionale - personale qualificato per la la riabili-	
	tazione);	
	- operatori tecnici dell'assistenza;	
	- psicologo;	
	- psichiatra;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requi-	
	siti previsti sopra alla lettera a).	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le presta-	
	zione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-	
	piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	

	vigenti ai sensi dell'articolo 2, numero 5, legge 8 novembre	
	1991 numero 381.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pub-	
	bliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali	
	ai sensi dell'articolo 11 legge 381/91.	
	5.3.1 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e	
	amministrativi, anche privi dei requisiti sopra previsti alla	
	lettera a), nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'ente.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previ- sti dalla legge - attualmente in numero non superiore	
	ad un terzo del numero totale dei soci operatori (articolo	
	2527 comma 3 c.c.) -, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	(an- che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	cate- goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della Cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Coo-	
	perativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale, comunque non superiore ai limiti di legge;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della Cooperativa;	
	3. l'ammontare della quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione.	

	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	

	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	

	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	

	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Articolo 8 (Conferimenti dei soci operatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale non inferiore a euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una quota mini-	
	mo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	8.3 La quota detenuta da ciascun socio non può essere supe-	

	riore ai limiti di legge.	
	Articolo 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, la pro-	
	pria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, senza che sia comuni-	
	cato il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Articolo 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Articolo 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione - salvo	
	quanto previsto dall'articolo 6.9) - hanno diritto di avere	
	dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	
	strazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	

	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	

	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la So-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della Società.	
	13.4 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorranò i	
	motivi che, a norma della legge e/o del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	

	Articolo 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	

	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett.	
	c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c., e i	
	dividendi maturati e non corrisposti.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	

	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Articolo 17	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	

	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dei dividendi matura-	
	ti e non corrisposti, o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	

	Articolo 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti dai soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	

	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qua-	
	lora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della Società, segnalate dagli Amministratori nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	24.5 Gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	

	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote detenute da	
	ciascun socio.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Articolo 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	

	della società, nonché sugli argomenti che uno o più Ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli Amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	Amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) possono essere anche adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27	

	e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci nonchè negli altri casi previsti	
	dalla legge, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Articolo 27	
	(Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	27.1 Le decisioni dei soci mediante la consultazione scritta	
	avviene su iniziativa di uno o più Amministratori o di tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci e consiste in una proposta di deliberazione che	
	deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla	
	proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e quanto necessario per assicurare un'a-	
	deguate informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'e-	
	satto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della proposta di deliberazione per trasmet-	
	tere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in	
	calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un	
	diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non	
	superiore a giorni trenta.	

	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli e i soci contrari, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società.	
	Articolo 28	
	(Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci in adesione ad una predefinita proposta di de-	
	cisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisio-	

	ne, del quale il socio consenziente dichiara di essere suffi-	
	cientemente informato. I consensi possono essere trasmessi	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento.	
	28.2 La decisione dei soci si intende formata qualora perven-	
	gano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci	
	giorni dal ricevimento della proposta, i consensi di tanti	
	soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al suc-	
	cessivo art. 29.2.	
	28.3 L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione.	
	28.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	28.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società.	
	Articolo 29	
	(Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espres-	
	so per iscritto: diritto di voto e quorum)	

	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a	
	libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore persona fisica o i voti previsti	
	dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	Articolo 30	
	(Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	30.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	
	nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	

	prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Articolo 31	
	(Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: co-	
	stituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati tanti soci ai	
	quali spettano la metà più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione	
	del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferi-	
	mento della sede sociale anche in altre località del territo-	
	rio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazio-	
	ne, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole	
	del 51% dei voti spettanti ai soci con diritto di voto.	
	Articolo 32 (Votazioni)	
	32.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni.	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	32.3 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	

	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della So-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il Presidente e il Segretario.	
	Articolo 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	

	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.. Ciascun socio	
	non può rappresentare più di un socio. La delega non può es-	
	sere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto favorevole della	
	maggioranza relativa dei voti spettanti ai soci presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VII	
	Amministrazione	
	Articolo 35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	

	nistrazione.	
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di 3 (tre) Consiglieri.	
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice	
	Presidente e il Segretario.	
	Articolo 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	

	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	Articolo 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la Cooperativa sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art. 38, potranno essere a-	
	dottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla ba-	
	se del consenso espresso per iscritto.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Pre-	
	sidente ovvero di uno o più Amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	Consiglieri e ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	

	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei Consiglieri in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	Consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenzien-	
	te dichiarare di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Articolo 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori	
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio	
	di Amministrazione debbono essere adottate mediante delibera-	
	zione collegiale.	
	38.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	

	Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Articolo 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di un amministratore,	
	gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	lo rimasto in carica deve ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e a	
	rimanere in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare il compenso	
	complessivo dovuto all'Organo Amministrativo. Spetta al Con-	

	siglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nomina-	
	to, determinare il compenso dovuto ai singoli Amministratori,	
	tenendo conto della carica conferita e ove ricorra il caso,	
	del particolare compito assegnato ad alcuno di essi.	
	Articolo 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo Ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	

	guardo.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nomi-	
	nato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Articolo 43 (Compiti)	
	43.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigi-	
	la sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in par-	
	ticolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile della società e sul suo concreto funzio-	
	namento.	
	Articolo 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	

	essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, o un Revisore iscritto nel Re-	
	gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o	
	del Revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 45 (Scioglimento)	
	45.1 La Cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea al-	
	l'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune mo-	
	difiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea.	
	45.5 Salvo che l'assemblea non vi abbia già provveduto nei	
	casi previsti dalle lettere b) ed f) dell'articolo 45.4,	
	l'organo amministrativo convocherà l'assemblea dei soci	
	perchè deliberi, con le maggioranze previste per le modifica-	

	zioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio;	
	c) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del miglior realizzo.	
	Articolo 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	

	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Articolo 48	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	48.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo fissato per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

42 di 42